

Proponente:	IL LIQUIDATORE <i>(Direzione Centrale, Servizio)</i>	25/05/2022
		Atto n. 4
Oggetto:	Incarico per assistenza legale ed eventuale patrocinio in giudizio allo Studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa – avv. Andrea Bortoluzzi – CIG ZB1369144D	
Riferimenti a precedenti decreti :		

IL LIQUIDATORE

Ricordato che l'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia con delibera n. 100 del 24 marzo 2015 ha approvato lo scioglimento della medesima a far data dal 01 aprile 2015 e contestualmente ha nominato il dott. Paolo Marchiori, quale liquidatore di Apt della Provincia di Venezia in liquidazione ("**Apt**");

vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 109 del 29 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il decreto del liquidatore n. 3 del 18.02.16, recante ad oggetto "Piano di liquidazione dell'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia", dove si prevedeva tra l'altro di dar corso al licenziamento collettivo del personale dipendente, ex artt. 4 e 24, co. 2, L. 223/91;

preso atto che l'Assemblea dei Soci con delibera n.135 del 19 aprile 2021 ha deliberato, la proroga del termine di chiusura della liquidazione al 31 dicembre 2023;

atteso che, a seguito del licenziamento collettivo di cui sopra, alcuni degli ex dipendenti di APT hanno presentato ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. della L. n. 92/2012;

considerato che, a fronte dei predetti ricorsi, con determinazioni n. 50 del 07.09.16 e n. 56 del 17.11.16, Apt ha conferito apposito incarico per la difesa in giudizio allo Studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa e, in particolare all'avv. Andrea Bortoluzzi del foro di Venezia;

dato atto che, con sentenza n. 7/2020, pubbl. il 10.01.20, e con sentenza n. 15/2020, pubbl. il 14.01.20, il Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro, ha rigettato le domande dei ricorrenti e compensato tra le parti le spese di lite;

considerato che, a seguito dei suddetti provvedimenti giurisdizionali, una parte dei dipendenti soccombenti ha presentato ricorso in appello (RG 121/2020) ed è risultata ulteriormente soccombente (sentenza n. 233/2022 del 01.04.22), con l'eccezione della posizione del dott. Romano, per la quale Apt è stata condannata a pagare un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad accessori;

tenuto conto che Apt considera ingiusta la sentenza *de qua* nella parte in cui condanna Apt al pagamento della succitata indennità, si ritiene necessario impugnare tale sentenza presso la suprema Corte di cassazione;

è pertanto risultato necessario provvedere alla difesa dell'ente nel predetto giudizio, conferendo un nuovo incarico ad un legale di fiducia;

non disponendo l'Azienda, in primo luogo per lo stato di liquidazione in cui versa, di figure professionali idonee allo svolgimento di un siffatto incarico e visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 17, co. 1, lett. d), sui servizi legali "esclusi" dall'applicazione del codice dei contratti;
- le Linee guida A.N.AC. n. 12/2018, ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", secondo cui tra i servizi legali "esclusi" rientrano, tra gli altri, *"gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una lite già esistente, che possono svolgere solo i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza e, per lo Stato italiano, solo gli iscritti all'apposito albo circondariale"*, nonché *"i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale (ad es. per il rilascio di pareri legali), che possono essere svolti solo dai professionisti indicati al precedente punto"*;

tenuto conto che, con sentenza del 6 giugno 2019 (C 264/2018), la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che le prestazioni di rappresentanza legale in giudizio e altre analoghe o simili si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basa sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato;

visto, per le parti a tutt'oggi ancora applicabili in quanto compatibili col contesto normativo successivo al d.lgs. n. 50/2016, il *"Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione a soggetti esterni all'Azienda "Apt della Provincia di Venezia"*, approvato con delibera Cda 2 maggio 2008 n. 111 e s.m., e, in particolare, l'art. 10, commi b e c, sulla possibilità, per Apt, di conferire incarichi senza procedura comparativa allorquando si tratti di prestazioni aventi il carattere dell'urgenza o dal contenuto particolare;

ritenuto, alla luce di quanto precede, di conferire in via diretta, un nuovo incarico allo Studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa – avv. Andrea Bortoluzzi, considerato quanto segue:

- il nuovo incarico si pone come consequenziale/complementare ai precedenti, tenuto conto, tra l'altro, della assoluta particolarità/complessità della materia;
- i precedenti incarichi si sono conclusi con piena soddisfazione di Apt per le prestazioni rese dal professionista;
- il vantaggio per l'azienda di continuare ad avvalersi dello stesso professionista risponde a logiche di efficienza ed efficacia per il migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- lo stesso ha presentato apposito preventivo di incarico professionale, prevedendo un compenso di € 8.718,84 (compresi gli oneri accessori), per un totale Iva inclusa di € 10.636,98;

ritenuto congruo l'importo indicato nel citato preventivo dello Studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa di Marghera – Avv. Andrea Bortoluzzi;

Considerato che l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, e che il servizio di cui trattasi rientra fra quelli contemplati tra le spese in economia dal vigente Regolamento di disciplina dell'attività contrattuale;

Vista la diseconomicità di affidare ad altro eventuale contraente il servizio in esame, considerati sia i costi di procedura, che quelli relativi all'eventuale discontinuità dell'affidatario attuale;

Valutato congruo l'importo richiesto dallo Studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa;
tutto ciò premesso,

DECRETA

- a) di conferire l'incarico *de quo*, alle condizioni di cui al preventivo succitato, a favore dello Studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa – Avv. Andrea Bortoluzzi – via delle Industrie, 19/C Palazzo Lybra - 30175 Marghera (Ve) P.Iva 03053520270, per un importo complessivo di € 10.636,98, da imputare nelle apposite voci del piano dei conti aziendale;
- a) dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016.

IL LIQUIDATORE
dott. Paolo Marchiori
f.to in originale